

27 ottobre 2026

FOCUS GIURISPRUDENZA

Consiglio di Stato sez. V, 24/09/2026, n. 7060

Contratti Pubblici. La stazione appaltante deve sempre verificare l'equivalenza del contratto collettivo indicato dal concorrente, anche se specialistico.

Il giudizio di equivalenza, diversamente da quanto sostenuto dal RTI ricorrente, è un atto doveroso della stazione appaltante. L'assunto è in linea con la giurisprudenza di questa Sezione, che, in più occasioni, ha osservato come: “la determinazione di affidamento/aggiudicazione debba necessariamente essere preceduta dalla verifica della dichiarazione di equivalenza, la quale assume, pertanto, carattere obbligatorio”

Questo è quanto affermato dal **Consiglio di Stato** con la sentenza in commento.

La controversia trae origine da un ricorso proposto avverso un provvedimento di esclusione, subito da un RTI, da una procedura indetta da Autostrade per l'Italia S.p.A.

Per meglio comprendere le ragioni, poste alla base del provvedimento di esclusione, è necessario specificare in punto di fatto quanto segue.

Il RTI ricorrente, classificatosi al primo posto della graduatoria, veniva sottoposto alle verifiche circa l'equivalenza tra il contratto collettivo applicato da una delle mandanti, ossia il CCNL Laterizi – Aziende Industriali, e quello individuato *dalla lex specialis*, ossia il CCNL Edilizia – Aziende Industriali, codice F012; il disciplinare di gara prevedeva, infatti, l'applicazione del CCNL Edilizia per tutti i lotti, ammettendo tuttavia la possibilità di applicare un diverso contratto collettivo, purché garantisse ai lavoratori le medesime tutele economiche e normative.

All'esito dell'istruttoria, condotta anche mediante richiesta di chiarimenti al raggruppamento, la S.A. riteneva che il CCNL Laterizi non garantisse tutele equivalenti a quelle del CCNL Edilizia, di conseguenza, disponeva l'esclusione dell'intero RTI dalla procedura di gara.

Il RTI impugnava, quindi, dinanzi al **TAR Lazio** il provvedimento di esclusione, lamentando la sua illegittimità, in quanto il giudizio di non equivalenza era frutto di difetto di istruttoria e di motivazione, nello specifico, per parte ricorrente, il CCNL Laterizi era più pertinente all'attività svolta dalla mandante e che le differenze riscontrate non giustificassero l'esclusione; inoltre, parte ricorrente contestava la legittimità costituzionale dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, se interpretato nel senso di imporre alle stazioni appaltanti di sottoporre il CCNL “specialistico”, indicato dai concorrenti, ove diverso da quello contenuto nella *lex specialis*, a verifica di equipollenza.

Il **TAR Lazio** respingeva il ricorso del RTI, confermando la legittimità dell'esclusione per la mancata equivalenza delle tutele garantite dal CCNL Laterizi rispetto al CCNL Edilizia F012.

Avverso tale decisione, il RTI ha proposto appello innanzi al **Consiglio di Stato**, con cui ha ribadito che il provvedimento di esclusione era inficiato da una istruttoria e da una motivazione carenti, poiché animato da una metodologia errata, ossia la ricerca della piena sovrapponibilità tra i due CCNL, senza, invece considerare una sostanziale equivalenza complessiva delle tutele economiche e normative.

Il **Consiglio di Stato**, posta in decisione la causa, ha rigettato integralmente l'appello, confermando la decisione del **TAR Lazio** in ordine alla legittimità dell'esclusione per la mancata equivalenza tra il CCNL Edilizia F012, indicato nel disciplinare di gara, e il CCNL Laterizi applicato dalla mandante del Raggruppamento appellante.

Nello specifico il **Supremo Consesso** ha chiarito che, in virtù dell'**art. 11 del d.lgs. 36/2023**, nella versione antecedente il Correttivo (D.lgs. 209/2024), applicabile alla procedura, **la stazione appaltante disponeva di un ampio margine di discrezionalità tecnica nella valutazione dell'equivalenza delle tutele**.

Infatti, il **Consiglio di Stato** ha ricordato che, prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. 209/2024, l'**art. 11 del Codice dei contratti pubblici non prevedeva criteri dettagliati per individuare il CCNL applicabile e verificarne l'equivalenza.**

Di conseguenza, le stazioni appaltanti disponevano di un'ampia discrezionalità tecnica sia nella scelta del contratto collettivo, sia nella valutazione delle tutele offerte.

Solo con il **correttivo del 2024**, il Legislatore ha introdotto criteri più precisi, quali: **sul piano oggettivo**, la connessione tra il CCNL, indicato nei documenti iniziali di gara, e il settore e la zona in cui si eseguono le prestazioni di lavoro, nonché più in particolare tra detto CCNL e l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente; **sul piano soggettivo** considerare un CCNL stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Ma tali disposizioni, come ha osservato il **Supremo Collegio**, non potevano trovare applicazione alla controversia in esame (*ratione temporis*); pertanto, in ragione dei poteri discrezionali riconosciuti dall'**art. 11 del Codice dei Contratti, ante correttivo**. Il **Consiglio di Stato ha ritenuto corretto il *modus operandi*** della S.A. **nel sottoporre il CCNL Laterizi, proposto dal RTI appellante, a un giudizio di equivalenza, da cui sono emerse differenze significative rispetto al CCNL Edilizia**, tali da escludere una equivalenza economica delle tutele, quali: il lavoro straordinario, l'assistenza sanitaria e il welfare, i termini di preavviso, il lavoro supplementare, la disciplina del part-time e la contribuzione alla Cassa Edile; né le iniziative aziendali volontarie, prospettate dalla concorrente, potevano essere considerate sufficienti a compensare le minori garanzie contrattuali, poiché non assicuravano tutele stabili e vincolanti.

Infine l'**art. 11 del Codice** rimette alla stazione appaltante l'individuazione del contratto collettivo, come si è detto, pertinente con l'oggetto dell'appalto, scelto a standard minimo di tutela dei lavoratori, e non costituisce una restrizione ingiustificata della concorrenza, o della libertà di stabilimento delle imprese, ma, al contrario, è uno strumento utile a garantire la *par condicio competitorum*, il *favor participationis*, e il principio del risultato, assicurando la leale competizione tra gli operatori, perché evita forme fraudolente di ribasso dei costi a danno delle tutele normative ed economiche della forza lavoro.

Ne consegue, come ha rilevato il Supremo Consesso, che non sussistono né i presupposti per disapplicare l'**art. 11 del Codice**, né per disporre il richiesto rinvio pregiudiziale.

Alla luce delle superiori argomentazioni, il **Consiglio di Stato** ha **respinto l'appello confermando la sentenza impugnata**.

* * *

Consiglio di stato, Sez. V, 8 ottobre 2026, n. 7399

Nelle procedure telematiche, il malfunzionamento della piattaforma informativa, ove impedisca la corretta formulazione delle offerte economiche, non può essere superato mediante interventi correttivi della Stazione appaltante e del gestore della piattaforma che determinino una modificazione dei dati contenuti nelle offerte già presentate.

Con la sentenza **n. 7399 dell'8 ottobre 2026**, la **Quinta sezione del Consiglio di Stato** affronta una questione di particolare interesse nell'ambito delle **procedure di affidamento gestite attraverso piattaforme di approvvigionamento digitale**, soffermandosi sui **limiti entro i quali la Stazione appaltante può intervenire per superare anomalie informatiche incidenti sulla formulazione e sulla valutazione delle offerte economiche**.

La controversia trae origine da una procedura aperta per l'affidamento quadriennale dei servizi di sicurezza aeroportuali, per un importo a base d'asta di euro 8.928.000, da aggiudicare secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel corso della procedura emergeva un'**anomalia della piattaforma telematica, che impediva ai concorrenti di inserire nell'apposito campo il valore complessivo del servizio offerto**, come invece espressamente prescritto dal disciplinare di gara.

La Stazione appaltante attivava una fase di chiarimenti nei confronti degli operatori economici e, successivamente, disponeva interventi sulla piattaforma finalizzati ad allineare il funzionamento alle previsioni della *lex specialis*.

Parallelamente, il raggruppamento temporaneo veniva escluso dalla procedura, avendo presentato un'offerta che, secondo la ricostruzione della commissione giudicatrice, risultava complessivamente superiore alla base d'asta.

Il TAR Liguria accoglieva parzialmente il ricorso del raggruppamento, annullandone l'esclusione.

Il Consiglio di Stato accoglie l'appello principale, ritenendo legittima l'esclusione del raggruppamento per il superamento della base d'asta.

Sebbene il concorrente avesse dichiarato un'offerta complessiva di euro 8.893,190, la corretta sommatoria delle componenti economiche, tenuto conto dei maggiori costi della manodopera indicati, conduceva ad un importo di euro 8.962.016, superiore alla base d'asta.

Il Collegio ribadisce, pertanto, che la verifica dell'offerta deve fondarsi sull'effettiva consistenza delle sue componenti economiche, senza possibilità di compensare maggiori costi della manodopera mediante la riduzione degli oneri della sicurezza da interferenze, non soggetti a ribasso.

Il Consiglio di Stato accoglie altresì l'appello incidentale, rilevando che il malfunzionamento della piattaforma aveva impedito il corretto inserimento delle offerte economiche e l'attribuzione dei relativi punteggi secondo le prescrizioni del disciplinare.

Per superare tali anomalie, **la Stazione appaltante, con l'ausilio del gestore informativo, aveva disposto interventi di riallocazione degli importi**, determinando una parziale manipolazione dei dati delle offerte già presentate.

Secondo il Collegio, tali interventi non potevano ritenersi legittimi, essendo ormai compromessa la possibilità di proseguire la procedura nel rispetto delle regole di gara.

La sentenza sottolinea **la responsabilità della Stazione appaltante di assicurare la piena coerenza tra il funzionamento della piattaforma telematica e le prescrizioni della documentazione di gara.**

* * *

Tar Campania, Napoli, sez. I, del 02/10/2026, n. 5490

Il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica non opera automaticamente. L'indicazione di valori monetari nell'offerta tecnica non comporta l'esclusione se non consente di anticipare elementi economicamente significativi dell'offerta.

Con la sentenza n. 5490 del 2 ottobre, il TAR Campania torna ad affrontare la delicata questione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici, ribadendo la necessità di privilegiare un approccio sostanzialistico rispetto a interpretazioni rigidamente formalistiche delle prescrizioni di gara.

La controversia trae origine dall'impugnazione dell'aggiudicazione di un lotto relativo a un accordo quadro per l'esecuzione dei lavori edili e impiantistici, nell'ambito del quale il raggruppamento aggiudicatario aveva indicato, all'interno della propria offerta tecnica, un plafond economico annuo di 10.000 euro, destinato all'esecuzione dell'attività accessorie di verifica e certificazione degli impianti.

Secondo la ricorrente, tale indicazione avrebbe comportato la violazione del principio di separazione tra le componenti tecnica ed economica dell'offerta, nonché delle specifiche disposizioni del disciplinare che sanzionavano, con l'esclusione, l'inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione tecnica.

Il Collegio respinge tale impostazione, richiamando il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, secondo cui **il divieto di commistione non opera in maniera automatica, dovendosi accertare, caso per caso, se l'anticipata conoscenza di un elemento economico sia oggettivamente idoneo a influenzare, anche soltanto in via potenziale, l'imparzialità della valutazione tecnica.**

In questa prospettiva, la mera presenza di un riferimento monetario nell'offerta tecnica non è sufficiente a determinare l'esclusione del concorrente. Occorre, piuttosto, verificare se tale informazione consente alla Commissione di ricostruire integralmente, o nei suoi aspetti economicamente significativi, il contenuto dell'offerta economica, anticipandone la conoscenza rispetto alla fase procedimentale a ciò riservata.

Applicando tali principi alla fattispecie esaminata, **il TAR rileva che il plafond indicato dall'aggiudicatario rappresentava esclusivamente un parametro quantitativo dell'impegno migliorativo assunto, privo di qualsiasi collegamento con il ribasso percentuale offerto, pari al 22,05% e con le altre componenti economiche dell'appalto.**

Assume particolare rilievo, nella motivazione, anche la marginalità dell'importo indicato rispetto al valore complessivo del lotto, caratterizzato da un importo massimo pagabile dell'accordo quadro pari a euro 4.266.129,03.

Il Tribunale chiarisce inoltre che **la previsione del disciplinare relativa alla possibilità di quantificare il plafond annuale destinato ai servizi accessori, unitamente al successivo chiarimento della Stazione appaltante, non impediva affatto l'indicazione di un controvalore monetario, limitandosi a consentire modalità alternative di rappresentazione della prestazione migliorativa.**

L'aspetto maggiormente significativo della pronuncia risiede, dunque, nella distinzione tra l'anticipazione di elementi propri dell'offerta economica e la semplice valorizzazione monetaria di una prestazione tecnica aggiuntiva.

Si tratta di una distinzione particolarmente rilevante nelle procedure aggiudicate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nelle quali le proposte migliorative possono essere caratterizzate da impegni quantitativi ed economici funzionali alla valutazione della qualità tecnica della soluzione proposta.

La sentenza evidenzia, inoltre, come **un'applicazione indiscriminata del divieto di commistione rischierebbe di tradursi nell'introduzione di cause espulsive ulteriori rispetto a quelle effettivamente giustificate dalla tutela della segretezza dell'offerta economica, ponendosi in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.**

* * *

Tar Lombardia, Milano, sez. I, del 16/10/2026, n. 4635

Il consorzio stabile può concedere in avvalimento la propria attestazione SOA, anche se ottenuta mediante il "cumulo" dei requisiti delle consorziate. Le limitazioni ai requisiti maturati "in proprio" vale infatti solo nei rapporti interni al consorzio.

Con la sentenza in esame il **Tar Lombardia** interviene su una questione interpretativa di particolare rilevanza nell'ambito della disciplina dei consorzi stabili, chiarendo la portata applicativa dell'art. **67, comma 7, del D. Lgs. n. 36/2023**, nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal **D. Lgs. n. 209/2024**.

Secondo il Tribunale, la limitazione dell'avvalimento ai soli requisiti maturati dal consorzio stabile "in proprio" deve essere circoscritta ai rapporti interni alla compagine consortile e non può essere estesa all'ipotesi in cui il consorzio assuma la veste di impresa ausiliaria nei confronti di un operatore economico esterno.

Ne consegue che **il consorzio stabile può concedere in avvalimento a un'impresa non consorziata la propria qualificazione SOA, anche quando questa sia stata conseguita attraverso il meccanismo del cumulo alla rinfusa dei requisiti delle consorziate**, senza che tale operazione integri un'ipotesi di avvalimento a cascata.

La controversia trae origine dall'esclusione di un'impresa dalla procedura di affidamento dei lavori di realizzazione di una rotatoria comunale.

L'operatore economico aveva partecipato alla gara avvalendosi dell'attestazione SOA di un consorzio stabile estraneo alla propria organizzazione.

La Centrale Unica di Committenza aveva disposto **l'esclusione sul presupposto che il consorzio ausiliario non avesse dimostrato di possedere "in proprio" i requisiti oggetto di avvalimento**,

ritenendo insufficiente la qualificazione acquisita mediante il cumulo dei requisiti delle imprese consorziate.

L'impresa esclusa contestava tale interpretazione, sostenendo che il sistema di qualificazione dei consorzi stabili continuasse a fondarsi sulla sommatoria delle qualificazioni delle consorziate e che, conseguentemente, i requisiti così acquisiti potessero essere messi legittimamente a disposizione di operatori economici terzi.

Il TAR accoglie il ricorso, annullando sia il provvedimento di esclusione sia la successiva aggiudicazione intervenuta in favore di un altro concorrente, facendo salvi gli ulteriori controlli di competenza della Stazione appaltante.

Il nucleo centrale della pronuncia risiede nella **distinzione tra il sistema di qualificazione dei consorzi stabili e la disciplina dell'avvalimento**.

Il Collegio muove dall'analisi dell'art. **67, comma 8, del Codice**, il quale stabilisce che, ai fini del rilascio o del rinnovo dell'attestazione SOA, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria del consorzio stabile sono determinati sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate.

Tale meccanismo, comunemente definito **“cumulo alla rinfusa”**, costituisce un elemento caratterizzante del modello consortile stabile e consente al consorzio di conseguire una qualificazione attraverso l'aggregazione dei requisiti delle imprese che lo compongono.

Il Tar evidenzia, tuttavia, come occorra distinguere questo sistema dalle regole che disciplinano l'ammissione alle gare e l'esecuzione dei lavori. In particolare, **l'art. 67, comma 1**, introduce una **differentiazione tra l'ipotesi in cui il consorzio esegua le lavorazioni esclusivamente con la propria struttura e quella in cui l'esecuzione venga affidata alle consorziate indicate in sede di gara.**

È proprio alla luce di tale differenziazione che il Collegio ritiene necessario interpretare il successivo comma 7, secondo cui possono essere oggetto di avvalimento soltanto i requisiti maturati dal consorzio in “proprio”.

L'aspetto maggiormente significativo della decisione riguarda l'individuazione dell'**ambito applicativo della limitazione introdotta dal legislatore**.

La disposizione, considerata isolatamente, presenta una formulazione apparentemente generale, tale da poter ricomprendere qualsiasi contratto di avvalimento stipulato da un consorzio stabile. Il **Tar** tuttavia, esclude questa lettura e adotta un'interpretazione sistematica dell'art. 67, valorizzando il collegamento tra il comma 7 e la disciplina dei rapporti interni tra consorzio e consorziate.

Secondo il Collegio, la disposizione è diretta a regolare l'avvalimento nell'ambito della struttura consortile e non a impedire che il consorzio possa mettere a disposizione di imprese esterne la qualificazione SOA conseguita mediante il cumulo dei requisiti delle proprie consorziate.

Assume rilievo decisivo, in questa prospettiva la peculiare natura giuridica del consorzio stabile, che costituisce un autonomo operatore economico, dotato di una propria organizzazione imprenditoriale e distinto dalle imprese partecipanti alla compagine.

Il rapporto tra consorzio e consorziate non è infatti assimilabile a quello intercorrente tra i soggetti economici del tutto indipendenti, ma si fonda su uno stabile vincolo organizzativo e mutualistico.

Di conseguenza, l'utilizzazione dei requisiti delle consorziate da parte del consorzio non configura un autonomo contratto di avvalimento tra soggetti terzi.

Da tale premessa discende l'ulteriore conclusione secondo cui la successiva concessione in avvalimento della qualificazione SOA a un'impresa esterna non costituisce, per ciò solo, un avvalimento a cascata vietato dall'ordinamento.

PROVVEDIMENTI E ATTI NORMATIVI

ANAC – Parere Consultivo n. 31 del 23 Settembre 2026

Contratti Pubblici. La partecipazione pubblica al capitale di un concorrente non è, da sola, una ragione sufficiente per impedirne la partecipazione alla gara. E' necessario valutare le circostanze concrete e verificare se possono compromettere la concorrenza, l'imparzialità della procedura o la parità di trattamento tra gli operatori economici. Corretta applicazione dell'art. 16 del Codice dei Contratti in tema di conflitti di interesse.

Con **parere n. 31 del 23 settembre 2026**, adottato in sede di consultiva, l'**Autorità Nazionale Anticorruzione** ha colto l'occasione per offrire dei chiarimenti sul possibile conflitto di interessi nelle procedure di affidamento pubblico, con particolare riferimento alla possibilità da parte di una società partecipata dalla Stazione appaltante di partecipare ad una gara indetta dalla stessa **amministrazione**.

In particolare, la questione posta all'attenzione dell'**ANAC** ha riguardato se, in siffatta ipotesi, ricorre un conflitto di interessi, ai sensi **dell'art. 16 del D.Lgs. 36/2023**, tale da giustificare una causa di esclusione ai sensi **dell'art. 95, comma 1, lettera b), del medesimo decreto**.

Per meglio comprendere la questione in esame, brevemente si chiarisce in punto di fatto quanto segue.

L'Amministrazione ha segnalato all'**Autorità** che, nell'ambito del Programma di Ricerca Nucleare, sono previsti lavori di manutenzione e ammodernamento di un impianto nucleare, di proprietà e gestione di una società partecipata dalla stessa Amministrazione appaltante, la quale potrebbe essere in possesso di informazioni tecniche e operative che potrebbero non essere disponibili agli altri concorrenti; in più l'impianto è unico in Italia per le specifiche finalità di ricerca nucleare a cui è destinato, circostanza che rende la società particolarmente qualificata rispetto agli altri potenziali partecipanti.

Per questi motivi, l'Amministrazione chiede di valutare se la partecipazione della società alla gara possa determinare un conflitto di interessi ai sensi **dell'art. 16 del Codice dei Contratti**, o attribuirle un vantaggio competitivo ingiustificato, compromettendo la parità di trattamento e la concorrenza tra gli operatori economici.

L'**ANAC** ha riscontrato il suddetto parere, attraverso una puntuale disamina delle norme afferenti la questione in esame, chiarendo quanto segue.

Per l'**ANAC** il conflitto di interessi, ai sensi **dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023**, ricorre quando un soggetto, che svolge funzioni nella procedura di gara o nella fase di esecuzione del contratto, ha interessi personali, economici o finanziari che possono comprometterne l'imparzialità. Tale situazione deve essere dimostrata sulla base di elementi specifici e documentati. La possibile presenza di un conflitto deve essere valutata

concretamente, anche in relazione all'eventuale vantaggio competitivo derivante da informazioni privilegiate non accessibili agli altri concorrenti

In particolare, secondo gli orientamenti richiamati dall'**ANAC** e dalla giurisprudenza, il semplice rapporto di partecipazione societaria tra la stazione appaltante e l'impresa concorrente non costituisce, di per sé, una causa di conflitto di interessi né impedisce automaticamente la partecipazione alla gara. L'art. 16 riguarda infatti i soggetti che svolgono funzioni nell'ambito della procedura e non direttamente le società partecipate dall'amministrazione. (cfr. Consiglio di Stato, Sezione V n. 3401/2018)

Alla luce di ciò, per l'Autorità, **l'esclusione dell'operatore economico, prevista dall'art. 95, comma 1, lett. b), del Codice, non è quindi automatica, ma può essere disposta soltanto quando il conflitto di interessi non sia diversamente risolvibile.**

Sul punto l'Autorità richiama un precedente del **Consiglio di Stato** che con **sentenza n. 166/2022**, ha **chiarito che la partecipazione societaria della stazione appaltante a una società concorrente non determina automaticamente un conflitto di interessi né costituisce, di per sé, una causa di esclusione dalla gara.**

Non esiste, quindi, per l'Autorità un divieto generale che impedisca alle società partecipate da un'amministrazione pubblica di concorrere alle procedure di affidamento. Tale partecipazione è compatibile con i principi di concorrenza e parità di trattamento, purché siano rispettate le regole della gara.

In sintesi, conta non la semplice esistenza del rapporto societario, ma l'eventuale effetto concreto che esso produce sulla regolarità della gara e sulla parità di trattamento tra i concorrenti.

Pertanto, nel caso in esame, la partecipazione della società alla gara non può essere esclusa per il solo fatto che l'ente appaltante detenga una quota del suo capitale. Occorre invece verificare se sussistano circostanze concrete che possano compromettere l'imparzialità della procedura o attribuire alla società un vantaggio competitivo indebito, adottando, ove necessario, misure idonee a garantire la parità di trattamento tra tutti i concorrenti.

L'**ANAC**, in conclusione, rimette “...all'Amministrazione richiedente ogni valutazione in ordine agli atti e ai provvedimenti da adottare nella fattispecie oggetto della richiesta di parere, sulla base dell'indirizzo generale sopra illustrato”.

* * *

ANAC – Nota dell'8 giugno 2026, n. 0061737

White list: Chiarimenti sui requisiti di partecipazione alle gare.

Con nota dell'8 giugno 2026, trasmessa dalla Prefettura di Catania con comunicazione prot. n. 0149658 del 17 ottobre 2026, **l'ANAC** ha fornito chiarimenti sui requisiti di partecipazione alle gare per gli operatori economici che svolgono attività soggette all'obbligo di iscrizione nella White List, ai sensi dell'art. 1, commi 52 e 53, della legge n. 190/2012.

L'Autorità ha richiamato gli indirizzi contenuti nel **bando-tipo ANAC n. 1/2023**, aggiornato con delibera n. 148 del 1° aprile 2026, secondo cui il requisito è soddisfatto sia in caso di iscrizione già conseguita, sia

qualora la domanda di iscrizione sia stata presentata prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Tale impostazione trova riscontro nelle **circolari del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/12 del 14 agosto 2013 e prot. n. 25954 del 23 marzo 2016**, che forniscono indicazioni sulla rilevanza della domanda di iscrizione ai fini della partecipazione alle procedure di gara, in coordinamento con la disciplina di riferimento.

La nota segnala, tuttavia, un diverso orientamento giurisprudenziale, secondo il quale la prima domanda di iscrizione ancora in istruttoria non equivale all'effettivo possesso del requisito. Diversamente, in caso di richiesta di mantenimento dell'iscrizione presentata nei termini da un'impresa già iscritta, è garantita la continuità degli effetti dell'iscrizione, **purché l'impresa risulti nell'elenco prefettizio con la dicitura «aggiornamento in corso».**

Per ogni ulteriore dettaglio si rimanda alla circolare trasmessa il **23 ottobre u.s. “White list. Requisito di partecipazione alle gare - Prefettura di Catania. Comunicazione del 17 Ottobre 2026, n. 0149658”**